



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Tutte le segnalazioni in argomento dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza e in modo da consentirne il tempestivo avvistamento da parte degli utenti in transito e la tutela dell'incolumità degli operatori di polizia.

7.1. Disposizioni per rendere visibili le postazioni di controllo della velocità

Le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un'opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute, ovvero attraverso la collocazione su di esse di un segnale di indicazione dell'organo operante conforme a quello riprodotto dall'art. 125 Reg. Esec. C.d.S..

Le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della Pubblica Amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile.

8. SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE I DISPOSITIVI E I MEZZI TECNICI DI CONTROLLO

L'articolo 4, comma 1, della legge 168/2002 limita l'utilizzazione o la installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo a distanza ai soli organi di polizia stradale indicati nel comma 1, dell'art.12 C.d.S. .

Resta impregiudicata, per i restanti organi di polizia stradale richiamati ai commi 2 e 3 dell'art.12 C.d.S., la facoltà di utilizzare dispositivi di controllo finalizzati all'accertamento diretto delle violazioni, procedendo, quando possibile, alla prescritta contestazione immediata delle stesse. I medesimi soggetti, peraltro, possono utilizzare anche i dispositivi di controllo senza effettuare la contestazione immediata nei casi previsti dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e), C.d.S., a condizione che il loro impiego avvenga con la presenza e sotto il diretto controllo di dipendenti abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

8.1 Impiego di operatori nell'attività di controllo

Nei casi indicati all'art. 201, comma 1 bis, lett. e), la condizione della costante presenza di un operatore di polizia stradale può ritenersi soddisfatta quando l'apparecchio di misura è gestito anche da un solo dipendente.

Quando il servizio di controllo prevede la contestazione immediata della violazione, non è richiesto l'impiego coordinato di più unità operative, essendo sufficiente l'utilizzazione di una sola unità operativa composta da almeno due operatori di polizia stradale. Infatti, nel rispetto delle regole fissate dalle presenti istruzioni, il numero degli operatori e le modalità del loro impiego restano in ogni caso rimessi alla valutazione discrezionale del responsabile del Comando o dell'Ufficio da cui dipendono.

PARTE II

INDIVIDUAZIONE DEI TRATTI DI STRADA IN CUI È CONSENTITO IL CONTROLLO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI SENZA LA PRESENZA DI OPERATORI DI POLIZIA

1. Impiego e caratteristiche dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo

L'articolo 4 del D.L. 20.6.2002, n.121, come convertito e modificato dalla L. 1.8.2002, n.168, consente sia l'impiego di dispositivi che di mezzi tecnici di controllo del traffico, per l'accertamento a distanza di alcune violazioni, tra cui l'eccesso di velocità (art.142 C.d.S.).

In particolare è possibile l'installazione e l'impiego di dispositivi in grado di rilevare, anche in modo automatico (11), le violazioni, senza la presenza o l'intervento contestuale dell'operatore di polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che mettono in

(11) Secondo l'art.4 del D.L. 20.6.2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.8.2002, n. 168, gli accertamenti in automatico delle violazioni previste dall'art. 142 sono correttamente effettuati senza la presenza dell'organo di controllo, solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego. Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento che non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità.

(12) La norma intende riferirsi sia all'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l'infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia all'impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell'operatore di polizia, registrano l'infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l'accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

condizione l'organo preposto all'attività di monitoraggio del traffico a distanza di accertare l'illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e dal momento in cui si compie.

La norma legittima l'accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i predetti dispositivi tecnici senza richiedere che l'impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente ed in via presuntiva presente in tutte le fattispecie indicate (12-13).

I dispositivi di controllo si identificano con gli strumenti tecnici costruiti specificamente per accertare violazioni (quali, a titolo esemplificativo, i misuratori di velocità), mentre i mezzi tecnici di controllo (14) sono costituiti, più genericamente, da tutti gli apparecchi che consentono di controllare il traffico a distanza (videocamere, sistemi digitali di rilevamento del passaggio, ecc.).

L'art. 4 in linea con le disposizioni dell'art. 45, comma 6, C.d.S. prescrive che i dispositivi di controllo, utilizzati per l'accertamento automatico delle violazioni e cioè senza richiedere la presenza o l'intervento diretto degli operatori di polizia stradale, devono essere approvati ed omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La disposizione è in armonia con l'art. 345 Reg. Esec. C.d.S., secondo cui tutti i dispositivi destinati a controllare la velocità dei veicoli devono essere approvati od omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

- (13) *Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell'art. 4 L.168/2002 non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l'attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzata anche senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale, ed introducendo un'espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all'art. 200 C.d.S., quando l'accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada. Per questa ragione, fuori dei casi descritti dalla norma, è possibile continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del codice della strada, perciò, ove possibile, si potrà procedere all'immediata contestazione della violazione.*
- (14) *Riguardo ai mezzi tecnici di controllo del traffico, che richiedono l'intervento a distanza di un operatore al fine di rilevare un'infrazione (ad esempio, videocamere a circuito chiuso), si evince che i medesimi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 148 e 176 C.d.S. senza necessità di preventiva approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché siano sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale che, a distanza, effettuano il monitoraggio del traffico in tempo reale.*
- (15) *Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge n.168/2002 indica chiaramente, richiamando il testo del codice della strada al riguardo, che l'ambito territoriale di utilizzo dei citati dispositivi è circoscritto solo alle autostrade, alle strade extraurbane principali, alle strade extraurbane secondarie e alle strade urbane di scorrimento. La procedura di individuazione dei tratti di strade di cui al successivo comma 2, concernente le arterie diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, né è possibile interpretare la mancata esplicita esclusione come possibilità di estendere tale disciplina anche alle strade urbane di quartiere e alle strade locali.*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

2. INDIVIDUAZIONE CON DECRETO DEL PREFETTO DELLE STRADE SULLE QUALI È AMMESSO L'USO DEI DISPOSITIVI E DEI MEZZI TECNICI DI CONTROLLO

Relativamente alle strade classificate dall'art. 2, comma 2, C.d.S. di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali) i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per cui non è necessaria una preventiva ricognizione da parte del prefetto⁽¹⁵⁾. Per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie) e D (strade urbane di scorrimento), spetta al prefetto, con proprio decreto, la determinazione dei tratti in cui è possibile l'attività di controllo remoto del traffico finalizzata all'accertamento delle violazioni per eccesso di velocità, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, C.d.S. e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.

A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. B e C del Codice della Strada come "extraurbane", quando attraversano i centri abitati assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D, E, o F, a seconda delle caratteristiche e a prescindere dall'ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa delle strade stesse.

Nell'ipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è consentita l'installazione di sistemi di rilevamento a distanza⁽¹⁶⁾; viceversa, è ammessa quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, previa individuazione puntuale da parte del prefetto del tratto di strada ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 168/2002.

Sulle strade di tipo A e B nonché sui tratti di altre strade individuati dal prefetto è sempre consentita la contestazione differita della violazione ⁽¹⁷⁾.

(16) In tali casi, assicurando la costante presenza di un operatore di polizia, potrà essere omessa la contestazione immediata della violazione quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett. e) C.d.S.

(17) Il provvedimento del prefetto che individua tali tratti di strada, non limita la possibilità, per tutti i soggetti indicati dall'art. 12, c. 1, C.d.S. di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa contestazione immediata, ovvero, se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della violazione, rilevata in presenza dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i motivi che non hanno consentito il fermo del veicolo e la contestazione al trasgressore ai sensi dell'art. 201, comma 1 bis, lettera e) C.d.S.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI TRATTI DI STRADA IN CUI È POSSIBILE L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI E MEZZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO

Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, il citato art. 4 L. 168/2002 disciplina l'attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all'accertamento degli illeciti tra cui quelli dell'art. 142 C.d.S.. La contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi in argomento è legittima quando, sulla base di una valutazione preventiva compiuta dal Prefetto, i tratti di strada sui quali possono essere collocati dispositivi di controllo rispondono ai seguenti criteri:

- un elevato livello di incidentalità;
- la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

La norma intende favorire un impiego diffuso della tecnologia non esclusivamente a fini sanzionatori, ma in modo funzionale e coerente con l'obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali.

3.1 Elevato livello di incidentalità sul tratto di strada

Quanto alle ragioni che sostengono il primo criterio, si sottolinea l'esigenza, per ciascun tratto di strada da sottoporre a controllo, di un'accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali ivi avvenuti nel quinquennio precedente.

Infatti, secondo la previsione normativa, l'impiego delle tecnologie di controllo del traffico è giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico registrato sul tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti rilevabili dai citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo.

3.2 Documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata

Quanto al secondo criterio, è necessario preliminarmente evidenziare che i fattori elencati nel richiamato art. 4, comma 2, della legge 168/2002 (condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico) hanno carattere tassativo per cui non possono essere prese in considerazione situazioni ambientali diverse o altre esigenze, pur astrattamente rilevanti ai fini di dimostrare l'impossibilità di fermare i veicoli.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Nella valutazione delle condizioni strutturali e plano-altimetriche del tratto interessato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, occorre avere riguardo ai seguenti elementi che condizionano l'operatività della normale attività di vigilanza stradale:

- presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza;
- situazioni in cui l'andamento della strada (curve) o il suo profilo altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità e condizionano in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;
- condizioni particolari di scarsa visibilità, legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l'ordinaria attività di controllo.

Nella valutazione complessiva dei fattori relativi al criterio in argomento dovranno essere considerati, inoltre, la composizione ed il volume di traffico sulla strada. Infatti, a titolo esemplificativo, la presenza di un traffico molto intenso e prevalentemente formato da mezzi pesanti rende manifesta la difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione.

4. PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE ED EMISSIONE DEL DECRETO DA PARTE DEL PREFETTO

Il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il controllo, finalizzato all'accertamento a distanza delle violazioni, è avviato dal Prefetto di iniziativa o a seguito di richiesta dell'organo di polizia stradale competente per territorio, corredata degli elementi valutativi di seguito indicati e del parere dell'ente proprietario o concessionario della strada.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

4.1. Richiesta degli organi di polizia stradale

La richiesta dell'organo di polizia stradale deve evidenziare, in particolare:

- la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
- le caratteristiche del traffico che vi si svolge con riguardo sia alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale;
- le difficoltà operative dell'organo di polizia stradale nel procedere con gli ordinari moduli di controllo alla contestazione immediata delle violazioni nell'area segnalata.

Deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione:

- localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale, corredata di idonea documentazione fotografica e, ove possibile, di disegni, piantine o planimetrie;
- studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi cinque anni nel tratto di strada interessato o nelle immediate vicinanze dello stesso con l'indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;
- analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa;
- relazione conclusiva del responsabile dell'ufficio con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà riscontrate nell'utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità dei conducenti controllati e del personale operante.

4.2. Parere dell'ente proprietario o concessionario della strada

Il comma 2 dell'art.4 L.168/2002 prevede altresì che ai fini della individuazione dei tratti da sottoporre a controllo si debbano esprimere gli enti proprietari degli stessi (per le strade in concessione, il parere è espresso dal concessionario art. 14, comma 3, C.d.S.).

Tale parere ha natura obbligatoria e vincolante ed ha per oggetto la compatibilità tecnica dell'installazione o dell'utilizzazione dei dispositivi con la conservazione delle infrastrutture stradali, la tutela della fluidità del traffico e la sicurezza della circolazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Per agevolare l'attività istruttoria, è opportuno promuovere modalità flessibili di comunicazione e di dialogo tra Amministrazioni, attraverso il ricorso a conferenze di servizi o a valutazioni collegiali.

Potrebbe a tale scopo essere utile avvalersi delle Conferenze provinciali permanenti previste dall'art.11 D.L.vo 31 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, nel cui ambito sono presenti ed operano tutte le componenti interessate alla sicurezza della circolazione stradale.

4.3. Emissione del decreto da parte del Prefetto

Nella prima fase di applicazione della legge è stata già effettuata una individuazione complessiva di tutti i tratti interessati, con l'emissione dei relativi decreti.

La procedura per l'adozione di nuovi provvedimenti, in analogia con quanto previsto dal comma 2, art. 4 della legge 168/2002, in caso di richiesta presentata dall'organo di polizia stradale, dovrà concludersi entro 90 giorni.

PARTE III: MODALITA' DI CONTROLLO E DI CONTESTAZIONE

1. POSTAZIONI FISSE DI RILEVAMENTO SENZA LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI POLIZIA

Le postazioni fisse in modalità automatica di controllo remoto delle violazioni senza la presenza di un operatore di polizia, possono essere utilizzate solo quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis, lett. f) C.d.S che richiama l'art. 4 della legge 168/2002 (18) e precisamente:

(18) Gli accertamenti delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S effettuati in deroga al principio di contestazione immediata ed in assenza degli organi di polizia stradale possono avvenire, mediante uso di apparecchiature debitamente omologate, solo sulle strade individuate all'art. 4 del D.L. 20.6.2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla L.10.8.2002, n. 168 e con le modalità ivi previste. A tal fine occorre precisare che le disposizioni della lettera f) del comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S, così come formulata a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 27.6.2003, n. 151, convertito nella L. 1.8.2003, n. 214, pur facendo riferimento solo all'accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 D.L. 121/2002, non hanno operato una locuta abrogazione, nelle parti non richiamate, del citato art. 4. Infatti, proprio nelle parti dell'art. 4 citato, non richiamate espressamente dall'art. 201 comma 1 bis lettera f) C.d.S, sono individuate le norme di comportamento la cui violazione può essere accertata e contestata con le modalità previste ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 201 C.d.S. Di conseguenza non si può ritenere che sia consentito il rilevamento, con le modalità prescritte, su ogni tipologia di strada



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

a) **sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali.** L'utilizzazione o l'installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata (19) in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale;

b) **sugli altri tratti di strada individuati dal prefetto ai sensi dell'art.4 della L. 168/2002.** Su tutte le altre strade, cioè su quelle classificate dall'art. 2 C.d.S. lettere C e D come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, l'utilizzazione o l'installazione dei predetti dispositivi è sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni per l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata sancito dall'art. 200 C.d.S.

Le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall'art. 2 C.d.S. come di tipo E ed F, restano escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni sopraindicate. Su queste, pertanto, permane l'attività di controllo con l'intervento diretto degli organi di polizia stradale(20).

1.1. Strumenti utilizzabili; approvazione, taratura e modalità d'impiego. Rinvio

Si rinvia a: parte I - paragrafi 1, 2 e 3.

1.2. Presegnalazione della presenza dei dispositivi. Rinvio

Gli strumenti devono essere presegnalati secondo le modalità indicate nella parte prima - paragrafo 7 delle presenti istruzioni operative.

(19) Il decreto legge 27.6.2003, n. 151 convertito in legge 1.8.2003, n. 214, ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 201 C.d.S., prevedendo che la contestazione immediata della violazione non sia necessaria qualora vengano utilizzati dispositivi debitamente omologati e che la violazione possa essere accertata anche senza la presenza materiale dell'operatore di polizia stradale, cioè attraverso le risultanze fotografiche o video degli apparecchi omologati installati ed utilizzati dall'organo di polizia stradale. Pertanto, l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali è ammesso senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata e senza particolari limitazioni circa eventuali accertamenti da remoto cioè senza la presenza dell'operatore, purché avvenga con apparecchiature omologate.

(20) A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell'art. 2 comma 2, lett. B e C) C.d.S. come "extraurbane", quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2 comma 2, lett. D, E o F, a seconda delle caratteristiche e a prescindere dall'Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa. Nell'ipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è ammessa l'installazione di sistemi di rilevamento senza la presenza dell'organo di polizia stradale; viceversa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, essa è ammessa previa individuazione puntuale di parte del prefetto del tratto di strada ai sensi della legge 1.8.2002, n. 168.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Se posizionati allo stesso livello della sede stradale, il box in cui sono alloggiati gli strumenti di misura deve essere reso ben visibile, collocando sopra di esso il segnale richiamato al paragrafo 7.1).

Nel caso in cui gli strumenti di misura siano situati al di sopra della sede stradale, il portale su cui sono installati deve recare segnali ben visibili indicanti la presenza dello strumento di misura della velocità.

2. POSTAZIONI MOBILI DI RILEVAMENTO SENZA LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI POLIZIA

Nei casi indicati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1, possono essere utilizzate anche apparecchiature mobili di rilevamento, purché approvate per tale scopo, funzionanti in modo automatico senza la presenza di un operatore di polizia. I dispositivi di misura possono essere alloggiati all'interno di veicoli in sosta fuori della carreggiata, ovvero collocati su cavalletti o in strutture removibili poste fuori della carreggiata.

Rientrano, infatti, nella categoria degli strumenti di controllo a distanza anche i dispositivi mobili in grado di rilevare e documentare in modo automatico le violazioni. L'intervento dell'operatore di polizia è limitato all'attivazione e alla verifica della funzionalità dell'apparecchio, le cui risultanze - fotografie, filmati o analoghi sistemi di memorizzazione dell'immagine - sono successivamente sviluppate in un verbale di contestazione.

2.1. Presegnalazione della presenza dei dispositivi. Rinvio

A tal fine devono essere osservate le modalità indicate nella parte I - paragrafo 7. Il dispositivo di controllo deve essere reso ben visibile secondo le indicazioni valide per le postazioni di controllo mobile di cui al medesimo paragrafo.

3. POSTAZIONI MOBILI DI RILEVAMENTO CON LA PRESENZA DELL'OPERATORE DI POLIZIA

Gli strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia possono essere utilizzati su tutte le strade sia urbane che extraurbane.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Occorre, tuttavia, precisare che:

- a) se sono utilizzati in autostrada, sulle strade extraurbane principali e sulle strade indicate nel decreto del prefetto di cui all'art. 4 L.168/2002, è sempre ammessa la contestazione differita della violazione e, quindi, possono essere impiegati anche senza necessità di motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al fermo del veicolo condotto in eccesso di velocità;
- b) se impiegati su altre strade, anche urbane, la contestazione differita della violazione è ammessa solo quando l'apparecchiatura di controllo è utilizzata sotto il diretto controllo di un operatore di polizia e ricorre, alternativamente, una delle seguenti condizioni indicate dall'art. 201, comma 1-bis lett. e), C.d.S., e cioè:
 - lo strumento, per caratteristiche tecniche, non consente di accertare la velocità dei veicoli se non dopo che sono transitati davanti alla postazione di controllo⁽²¹⁾;
 - sia impossibile fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentari⁽²²⁾.

In tali casi, il verbale di contestazione, con richiamo alle disposizioni dell'art. 201, comma 1-bis, lett. e), deve solo indicare le modalità di effettuazione del servizio di controllo che legittimano il mancato fermo immediato del veicolo in eccesso di velocità;

- c) al di fuori delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere impiegati in modo da consentire, ove possibile, il fermo immediato del conducente in eccesso di velocità per contestargli direttamente la violazione. In caso di impossibilità di contestazione immediata, il verbale deve indicare in modo preciso i motivi che non hanno consentito tale operazione.

Fuori dei casi in cui si rende possibile il controllo remoto delle violazioni e la loro contestazione differita, è sempre opportuno procedere alla contestazione immediata degli illeciti stradali - se necessario con l'impiego articolato di più unità operative - nel

(21) Può ritenersi legittimo l'utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la velocità senza procedere alla contestazione immediata della violazione quando, per la tutela degli operatori addetti al servizio e degli altri utenti della strada, sia obiettivamente impossibile o comunque molto pericoloso, da parte di una sola unità operativa, il fermo immediato del veicolo. Tale difficoltà può derivare sia dalle modalità di effettuazione del servizio di controllo che dalle caratteristiche strutturali o plano-altimetriche della strada. Salvo particolari situazioni contingenti, ed a titolo meramente esemplificativo, la situazione sopraindicata può darsi sempre esistente sulle strade extraurbane a carreggiate separate prive di barriere o restringimenti che consentono la contestazione immediata; sulle strade a più corsie per senso di marcia, urbane ed extraurbane, prive di spazi adatti per effettuare il fermo dei veicoli; in tutte le situazioni in cui sia obiettivamente pericoloso procedere a fermare il trasgressore per l'incolumità degli utenti, degli operatori e per la sicurezza della circolazione.

(22) Senza procedere alla contestazione immediata della violazione può ritenersi legittima l'utilizzo di apparecchiature che consentono di rilevare la velocità solo dopo che il veicolo controllato è passato davanti alla postazione di controllo. In tali casi, non è necessario dimostrare anche l'obiettiva impossibilità o comunque l'elevata pericolosità del fermo immediato del veicolo. Né può essere richiesto all'organo di polizia procedente di operare con la presenza di più unità operative.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

rispetto della prioritaria esigenza della salvaguardia dell'incolumità degli operatori e dei trasgressori.

Ciò in considerazione dell'indubbia efficacia deterrente della concreta possibilità di applicare eventuali misure sanzionatorie a carico del conducente nella immediatezza della violazione.

4. ACCERTAMENTO DIRETTO CON FERMO DEL VEICOLO E CONTESTAZIONE IMMEDIATA DELLA VIOLAZIONE

La contestazione immediata dell'eccesso di velocità al conducente del veicolo appena fermato non richiede che l'agente accertatore disponga di prove fotografiche o video o altro a supporto della rilevazione effettuata con lo strumento di misurazione.

Sulla base delle disposizioni dell'art. 142, comma 6, C.d.S. (23) e conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di accertamento con contestazione immediata, la fotografia o la ripresa rappresenta una documentazione ulteriore, ma non indispensabile, ai fini del raggiungimento della piena prova della violazione stessa. Le risultanze fornite dagli apparecchi omologati, coincidono, infatti, con la visualizzazione della velocità sul display degli apparecchi stessi; pertanto, la piena efficacia e la validità della contestazione si realizzano con l'accertamento diretto da parte dell'operatore addetto al controllo.

In particolare, il personale, posto a valle del punto di rilevazione, ricevuta notizia via radio dall'accertatore della velocità desunta dal monitor dell'apparecchiatura, nonché del tipo, della targa o di altri elementi di riconoscimento del veicolo, che ha superato il limite di velocità, procede al fermo dello stesso ed alla contestazione dell'infrazione. L'accertamento della violazione è effettuato dal personale che presidia l'apparecchio ed ha rilevato la velocità e, quindi, nel corpo del verbale di contestazione dovrà essere espressamente indicato il nominativo degli agenti accertatori e che la rilevazione dell'eccesso di velocità è stata compiuta dagli stessi.

(23) Le disposizioni dell'articolo 142 comma 6 C.d.S. stabiliscono che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate... come precisato dal Regolamento", e non dispongono, invece, obblighi di documentazione. In proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza di n. 21360 del 9 novembre 2004, ha ritenuto legittima la misurazione effettuata mediante apparecchio telelaser omologato, secondo il disposto dell'art. 142, comma 6 C.d.S., anche se privo di dispositivi che forniscano una documentazione fotografica dell'accertamento dell'infrazione. Con la citata sentenza è stato ribadito il principio in base al quale le risultanze di apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonti di prova per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità e l'art. 345 del regolamento di esecuzione al codice della strada.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

PARTE IV: ABROGAZIONI

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con quelle contenute nelle presenti istruzioni operative. In particolare sono abrogate quelle contenute nelle seguenti circolari:

A) Dipartimento della Pubblica Sicurezza

- a) circolare n.300/A/56516/144/5/20/3 del 25.8.1995 (Accertamento e contestazione delle violazioni ex art. 142 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285);
- b) circolare n.300/A/53687/144.5.20.3 del 3.6.1998 (Tutela della riservatezza. Invio della documentazione fotografica dell'accertamento della velocità al domicilio del proprietario del veicolo. Problematiche);
- c) circolare n.300/A/24850/144/5/20/3 del 12.12.2000 (Contestazione e notificazione delle violazioni per eccesso di velocità attraverso sistemi di rilevamento);
- d) circolare n.300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3.10.2002 (Direttive per l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni).
- e) circolare n.300/A/1/54585/101/3/3/9 del 3.10.2002 (Articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168. Direttive per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni);
- f) circolare n.300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30.6.2005 (Dispositivi di misura della velocità dei veicoli ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada. Verifiche periodiche di funzionalità);
- g) circolare n.300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20.8.2007 (Decreto Legge 3 agosto 2007, n.117 recante modifiche al Codice della Strada. Ulteriori disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. Quesiti.) limitatamente al punto 2 (decreto interministeriale relativo alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità);
- h) circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20.8.2007 limitatamente al punto 4.3.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

B) Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

- a) circolare n. 32, prot. M/2103/A del 16.3.1999 (Legge 675/1996 – trattamento dei dati personali – incaricati del trattamento – autovelox);
- b) circolare n. 81, prot. M/2413-12 del 2.8.2000 (Contestazione immediata – sentenza della Corte di Cassazione n. 4010 del 1.2.2000);
- c) circolare n. 24, prot. M/2413 del 13.4.2001 (Contestazione immediata – sentenza della Corte di Cassazione n. 2494 del 14.12.2000);
- d) circolare n. 4/05, prot. M/2413-12 del 26.1.2005 (Art. 201 comma 1ter C.d.S – Accertamento in modo automatico delle violazioni ai limiti di velocità).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI

Angela Pria


IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

Manganelli
